Ministero per i beni e le attività culturali

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Prot. 1282 del 4-4-2019
16.01.04/14

CIRCOLARE N. 10

A tutti gli Uffici Centrali e periferici

e p.c. Al Capo di Gabinetto dell'On. le Ministro

Al Segretario Generale

OGGETTO: Chiarimenti in merito all'elenco dei Restauratori di beni culturali in relazione ai settori professionali di competenza indicati nell'allegato B dell'art. 182 Dlgs n. 42/2004

La pubblicazione del Decreto n. 183 del 21.12.2018 della Direzione Generale Educazione e Ricerca (modificato dal DDG n. 2 del 4 febbraio 2019) ha chiuso la procedura di selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore di beni culturali avviata con il bando pubblico del 22 giugno 2015, ai sensi dell'art.182 del Dlgs n. 42/2004 e ss.mm.ii. recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio".

All'esito di tale bando è stato pubblicato il relativo elenco dei restauratori di beni culturali, comprensivo del/dei settori professionali di competenza tra quelli indicati nell'allegato B dello stesso art. 182 del Dlgs n. 42/2004, così come modificato dalla L. 7/2013.
Superati così tali adempimenti della fase transitoria, che avevano l'obiettivo di tenere conto delle competenze professionali e delle esperienze formative acquisite ante 31 dicembre 2014 (termine indicato dal bando per l'acquisizione di titoli di studio e lo svolgimento di attività lavorative valutabili), si profila l'entrata in vigore a regime dell'art. 29 del Dlgs n. 42/2004, che prevede che i lavori di restauro su beni culturali mobili e superfici decorate dell'architettura possano essere effettuati solo da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia, cioè da coloro i cui nominativi sono inclusi nel citato elenco perché in possesso dei requisiti indicati nel bando del 2015 o perché in possesso di Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali (classe LMR02) e titoli equipollenti che consentono *ope legis* l'esercizio della professione.
Con DDG n. 192 del 28.01.2018 si è provveduto a tal proposito infatti anche alla pubblicazione dei nominativi di coloro i quali hanno conseguito la Laurea Magistrale classe LMR02, insieme alla tabella di corrispondenza tra i settori professionali di competenza indicati nel già citato allegato B dello stesso art. 182 e i nuovi Profili Formativi Professionalizzanti stabiliti dal D.M. 87/2009 relativo all'insegnamento del restauro, che confluiranno anch'essi nell'elenco dei restauratori di beni culturali.

MiBAC MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Direzione Generale Educazione e Ricerca
Via Milano,76 06/48291233 00184 Roma
PEC: mbac-dg-er@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-er@beniculturali.it

Oltre alle questioni più strettamente amministrative legate all'affidamento dei lavori da parte degli Istituti periferici del MiBAC nella fase immediatamente successiva alla pubblicazione dell'elenco e quindi dell'ingresso della professione in un regime di regolamentazione – per le quali si è intanto provveduto ad inviare ai referenti Dg ER presso le Soprintendenze la nota prot. 685 del 28.02.2019 -, si sono ricevute e si ricevono anche numerose segnalazioni relative alla difficoltà di inquadrare alcune tipologie di manufatti nella griglia dei settori di competenza enunciati nel succitato allegato B dell'art.182 Dlgs 42/2004, articolata per lo più sui materiali costitutivi.
Nella concreta pratica del restauro, ci si trova infatti in molti casi di fronte ad opere complesse, o perché polimateriche, o perché riconducibili a settori diversi anche se costituite da un unico materiale in ragione della diversa tipologia costitutiva del manufatto, o ancora in ragione di un vuoto normativo che non ne consente di fatto l'inquadramento certo in nessun settore tra quelli indicati (si pensi anche soltanto ai materiali dell'arte contemporanea o ai beni demoentoantropologici, archeologici di scavo, paleontologici ecc...). Di conseguenza, da un lato gli istituti periferici manifestano situazioni problematiche rispetto alla necessità di procedere correttamente all'individuazione del professionista più adatto allo svolgimento di alcune attività di restauro dovendosi attenere rigidamente al settore professionale di inquadramento indicato nell'elenco, dall'altro lato i restauratori non vedono pienamente descritta e riconosciuta la propria attività nei settori ad essi attribuiti. Questa condizione riguarda certamente coloro i quali hanno acquisito i settori sulla base dell'attività professionale documentata (almeno due anni di lavoro per l'ottenimento di ciascun settore), ma riguarda anche i diplomati delle Scuole di Alta Formazione e Studio del Ministero, in particolare quelli che hanno conseguito il titolo prima della riforma del 2009, che sulla base dei piani di studio impartiti e dell'organizzazione dei settori di restauro si sono spesso formati su opere che di fatto non possono essere assegnate ad un singolo settore oppure possono essere interpretate come afferenti a settori diversi: in entrambi i casi si lamenta una riduzione della possibilità di vedersi assegnati lavori da parte degli enti preposti alla tutela.
Pare opportuno all'Ufficio scrivente fornire quindi alcuni criteri interpretativi di massima che possano concorrere a sciogliere i nodi problematici, affrontando in maniera più aderente alla complessità dei singoli manufatti la loro appartenenza ai settori indicati in elenco, senza discostarsi dagli obblighi di legge:

1) APPLICAZIONE DEL CRITERIO DEL MATERIALE PREVALENTE O AFFINE: in caso di opere complesse e/o polimateriche per le quali sia possibile tuttavia individuare un materiale prevalente, il lavoro di restauro dovrà essere affidato a un restauratore abilitato nel settore al quale afferisce il materiale prevalente; esso potrà essere poi svolto, qualora lo si reputi necessario, per la parte relativa ai materiali accessori, in collaborazione con restauratori abilitati nei settori minoritari o con tecnici del restauro che abbiano esperienza negli stessi settori ulteriori A titolo esemplificativo si consideri in particolare i casi degli oggetti di oreficeria compresi i reliquiari, le armi antiche, le sculture e le opere assemblate polimateriche, i libri rilegati ecc....
   Nel caso di incerta attribuzione di un manufatto a un settore, si potrà procedere anche a valutare la sua appartenenza a un settore affine: per esempio manufatti dipinti su supporti diversi da quelli indicati (come i dipinti su rame, su pietra, su vetro ecc...) potranno essere ricompresi per analogia nei settori 3 (Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile) o 5 (Manufatti in materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti).

2) VALUTAZIONE NON SOLO DEL MATERIALE MA ANCHE DELLA TIPOLOGIA DEL MANUFATTO E DELL'EVENTUALE PERTINENZA A UN CONTESTO: per manufatti nei quali l'aspetto tecnico-esecutivo e tipologico sia predominante rispetto a quello esclusivamente materico, oppure per i quali nell'individuazione del settore di appartenenza sia dirimente non tanto il materiale costituivo quanto l'essere realizzati come opere mobili ovvero di stretta pertinenza a una superficie architettonica, si potrà valutare anche la possibilità di affidare il lavoro a un restauratore abilitato nel settore che si ritiene tipologicamente più vicino e pertinente.

A titolo esemplificativo:

- la scultura policroma può essere stata trattata da restauratori abilitati nel settore 3 (Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile) ovvero nel settore 4 (Manufatti scolpiti in legno, arredi e strutture lignee);
- i gessi e gli stucchi possono appartenere al settore 1 se ci si attiene a un criterio rigidamente materiale (Materiali lapidei, musivi e derivati) o si tratti per esempio di sculture a tutto tondo di grandi dimensioni, ma anche al settore 7 (Materiali e manufatti ceramici e vitrei) per affinità tipologica con altri manufatti plastici come la terracotta, o ancora al settore 2 (Superfici decorate dell'architettura) quando si tratti di stucchi che incorniciano una pittura murale;
- la cera può essere trattata da restauratori abilitati nel settore 6 (Materiali e manufatti tessili, organici e pelle), ma per analogia con altri manufatti plastici anche nel 7;
- la cartapesta può essere ricompresa nel settore 6, in quanto può essere effettivamente costituita di tessuti e materiali organici, o nel settore 9 (Materiale librario e archivistico e manufatti cartacei e pergamenacei), o ancora può essere di competenza chi si occupi dei materiali plastici del settore 7.

In sede di affidamento dei lavori o all'atto del rilascio dell'autorizzazione gli enti preposti alla tutela del bene oggetto di restauro, i musei statali e gli istituti del Ministero potranno indicare il materiale o i materiali ritenuti prevalenti ovvero valutare la congruità del materiale o dei materiali individuati come tali nonché dell'affidamento del lavoro a un restauratore abilitato nel settore che si ritiene tipologicamente affine in relazione al caso specifico.

In ogni caso, e a maggior ragione nelle more della strutturazione e dell'implementazione di un *database* che consentirà una più agevole consultazione dell'elenco e una ricerca dei dati ad esso inerenti, sarà consigliabile richiedere ai restauratori individuati come più idonei un *curriculum vitae* per verificare su quali tipologie di manufatti e materiali si è svolta l'effettiva esperienza formativa e lavorativa dei professionisti.

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Francesco Scoppola

MiBAC MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione Generale Educazione e Ricerca
Via Milano,76 06/48291233 00184 Roma
PEC: mbac-dg-er@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-er@beniculturali.it